



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Servizio I

Prot. N° 1347 /2017

Palermo 13/01/2017

OGGETTO: Soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" - Direttiva.

A tutti gli Enti utilizzatori dei soggetti
appartenenti al bacino "Emergenza Palermo"
LORO SEDI

All'INPS
Via Laurana
PALERMO

All'INAIL
Viale del Fante
PALERMO

L'art. 6 comma 1, della L.R. 27 del 31/12/2016 dispone che, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, le misure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP" che, ad ogni buon fine, si riepilogano di seguito gli aspetti salienti:

Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

I lavoratori hanno diritto, senza riduzione dell'assegno, al congedo di maternità e di paternità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 151/2001.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Servizio I

Ai lavoratori impegnati a tempo pieno sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I lavoratori impegnati possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I

Dott.ssa Rosanna Volante



IL DIRIGENTE GENERALE

Maria Antonietta Bullara

Maria Antonietta Bullara